

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AUTORIZZATA DALL'ORDINANZA N.489/2021 del 12 gennaio 2021 EMESSA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE – SEZIONE TERZA BIS – pubblicata IN DATA 14 gennaio 2021 CHE DISPONE ALTRESÌ L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI TUTTI I CONTROINTERESSATI inseriti nella contestata graduatoria TRAMITE NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO DEL Ministero dell'Istruzione (già MIUR) con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019.

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Bis- rg. n. 9829/2019

2. Nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare:

Parte ricorrente: Dott. Tartaglione Marco, (CF: TRTMRC68E21F839T);

Parti intimare:

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, (già MIUR), in persona del Ministro, l.r.p.t., con sede in Roma al Viale Trastevere 76/a
- Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del l.r.p.t., Via Giorgio Ribotta 14 Roma, tutti difesi e domiciliati *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato, in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

nonché

TAGLIABOSCHI

MARIA ELENA

TGLMLN74B54D810I

3. Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di ricorso

Provvedimenti impugnati:

- l'annullamento del provvedimento di rigetto del Reg. Uff. prot. n. 10709 del 22.05.2019 comunicato a mezzo mail ordinaria con contenuto illeggibile, e provvedimento di rigetto ricomunicato a mezzo mail pec in data 27.05.2019 con diverso n. prot. Reg. Uff. 11304 del 27.05.2019 avente ad oggetto rigetto istanza di riconoscimento formazione professionale prot. n. 6141 del 09 aprile 2018, comunicato e, nonché della nota miur 5636 pubblicata in G.U. del 02 aprile 2019, perché ivi espressamente richiamata e di ogni altro atto e/o provvedimento diverso/i da quello/i sopra citato/i e/o comunque presupposto/i, successivo/i, conseguente/i e, comunque, connesso/i a quelli impugnati e per il conseguenziale accoglimento dell'istanza di riconoscimento della abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania e al

riconoscimento della specializzazione sul sostegno per l'insegnamento conseguita all'estero (Romania).

- annullamento del Decreto del MIUR- Ufficio Scolastico Regionale Lazio Reg. Uff. prot. 022590 del 21.06.2019, con il quale *“vista la nota MIUR prot. n. 5636 del 2 aprile 2019 con la quale viene accertato che i titoli denominati “Programului de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II” conseguiti dai cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche e, pertanto, **le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei suddetti titoli sono da considerarsi rigettate**; il candidato **TARTAGLIONE MARCO**, 21/05/1968 (NA) è stato escluso dalla procedura concorsuale di cui al suddetto decreto per le classi di concorso **SOSTEGNO II GRADO - ADSS**, per mancanza del titolo di accesso”*.

Motivi di ricorso:

Con atto di ricorso e motivi aggiunti parte ricorrente ha lamentato:

A) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 commi 4 e 7 DDG n. 85 del 01.02.2018 – degli artt. 7, 21octies l. 241/1990 - Eccesso di potere – carenza di istruttoria –difetto di motivazione- travisamento dei fatti.*

I) illegittimità dei provvedimenti di esclusione dalla procedura concorsuale DDG 85/2018
Sulla illegittimità della nota Miur n. 5636 del 02 aprile 2019

B) *Violazione e/o falsa applicazione del principio di libertà di stabilimento di cui agli articoli 49 ss del TFUE e del meccanismo di riconoscimento dei titoli di formazione negli Stati membri UE di cui agli articoli 11 e 13 direttiva 2005/36/CE e alla relativa normativa nazionale di recepimento contenuta negli articoli 3, 16, 17, 18 e ss d.lgs. n. 206/2007; eccesso di potere per ingiustificata disparità di trattamento e travisamento dei fatti. ECCESSO DI POTERE – carenza di istruttoria –difetto di motivazione- travisamento dei fatti.*

I) illegittimità dei provvedimenti di esclusione dalla procedura concorsuale DDG 85/2018 per illegittimità della nota miur n. 5636/2019

II) illegittimità della nota miur n. 5636 del 2 aprile 2019 e del condeguenziale decreto di esclusione dalla procedura concorsuale. Violazione dell'art. 49 CE e delle DIR. 2005/36/CE e DIR. 2013/55/CE

Le modalità e le conclusioni cui pervengono gli atti impugnati integrano una evidente violazione dell'art. 49 TFUE che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento, consolidato in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali dalla DIR. 2006/35/CE e succ. mod. e recepito dal d.lgs. n. 206/2007 e s.m., eludendo le procedure di verifica e comparazione

dei titoli di cui si chiede il riconoscimento come previsto e disciplinato dalle richiamate norme comunitarie e nazionali.

III) Violazione e falsa applicazione del meccanismo di riconoscimento dei titoli di formazione negli Stati membri UE di cui agli articoli 11 e 13 direttiva 2005/36/CE e alla relativa normativa nazionale di recepimento contenuta negli articoli 3, 14, 16, 17, 18 e ss d.lgs. n. 206/2007- eccesso di potere – carenza di istruttoria – difetto di motivazione.

I titoli rilasciati ai ricorrenti dalle autorità rumene sono conformi, sussistendo tutti i presupposti e gli elementi giuridici richiesti per il riconoscimento di cui all'art. 13 della DIR. 2006/35/CE.

V) in relazione alla censura in punto di travisamento dei fatti si osserva che:

Il MIUR fonda il provvedimento amministrativo impugnato sulla parziale e distorta lettura dell'ordinanza n. 5414/2016 del 4 ottobre 2016 del Ministero rumeno, sul decreto governativo n. 918/2013 e, specificatamente per il sostegno, sulla legge di istruzione nazionale rumena 1/2011.

B) SULLA ESCLUSIONE DELLA SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO - violazione e falsa applicazione del principio di libertà di stabilimento di cui agli articoli 49 ss del TFUE e del meccanismo di riconoscimento dei titoli di formazione negli Stati membri UE di cui agli articoli 11 e 13 direttiva 2005/36/CE e alla relativa normativa nazionale di recepimento contenuta negli articoli 3, 16, 17, 18 e ss d.lgs. n. 206/2007; eccesso di potere per ingiustificata disparità di trattamento e travisamento dei fatti. ECCESSO DI POTERE – difetto di istruttoria -travisamento dei fatti- difetto di motivazione.

C) violazione degli artt. 3 e 97 Cost. disparità di trattamento – difetto di motivazione – contraddittorietà.

4. Indicazione dei controinteressati:

i docenti inseriti nella graduatoria di cui al D.D.G. n. 85/2018 dei citati ambiti territoriali italiani per le classi di concorso (Usr Lazio: classi **SOSTEGNO II GRADO** ADSS) e, nello specifico, tutti i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impuginate e che sarebbero danneggiati dagli esiti di accoglimento del ricorso.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. Indicazione ordinanza che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami

La presente notifica per Pubblici Proclami è stata autorizzata dall' Ordinanza collegiale n. **N.489/2021 del 12 gennaio 2021** EMESSA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE – SEZIONE TERZA BIS – pubblicata **IN DATA 14 gennaio 2021**, che ha

ordinato la notifica per pubblici proclami *per relationem* con le modalità stabilite nella Ordinanza n. 836/2019 dello stesso Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III Bis.

Si allega:

- Testo integrale ricorso e motivi aggiunti RG 9829/2019 Tar Lazio Roma Sez. III Bis;
- Ordinanza autorizzativa n. 489/2021 Tar Lazio Roma Sez. III Bis;
- Copia bonifico per pubblici proclami.

Avv. Ida Tomasiello